

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MONACO, FRANCO, PISTOLESE,**
RASTRELLI e MITROTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 1984

Assistenza agli spastici. Rinnovo e aumento del contributo all'AIAS

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge n. 190 del 27 aprile 1981 fu decretato, per gli anni 1980-81, un contributo dello Stato a favore di associazioni per il sostegno delle loro attività di promozione sociale. La ripartizione fu stabilita come segue:

all'articolo 1:

Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili: lire 350.000.000;

Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra: lire 1.100.000.000;

Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra: lire 1.200.000.000;

Associazione nazionale vittime civili di guerra: lire 700.000.000;

Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi del lavoro: lire 300.000.000;

Unione italiana ciechi: lire 800.000.000;

Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti: lire 900.000.000;

Unione nazionale mutilati per servizio: lire 400.000.000;

Ente nazionale protezione animali: lire 120.000.000;

all'articolo 2:

Associazione nazionale combattenti e reduci: lire 150.000.000;

Gruppo delle medaglie d'oro al valore militare: lire 20.000.000;

Istituto del nastro azzurro: lire 50 milioni;

Associazione nazionale partigiani d'Italia: lire 450.000.000;

Federazione italiana volontari della libertà: lire 300.000.000;

Federazione italiana delle associazioni partigiane: lire 100.000.000;

Associazione nazionale ex internati: lire 50.000.000;

Associazione nazionale tra famiglie italiane dei martiri caduti per la libertà della patria: lire 100.000.000;

Associazione nazionale reduci della prigionia: lire 30.000.000;

Associazione nazionale deportati politici in campi nazisti: lire 30.000.000;

Associazione nazionale combattenti volontari antifascisti in Spagna: lire 30.000.000;

Associazione nazionale reduci garibaldini: lire 10.000.000;

Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA): lire 50.000.000;

all'articolo 3:

Associazione nazionale famiglie di fanciulli subnormali (ANFFaS): lire 300.000.000;

Associazione bambini Down (ABD): lire 520.000.000;

Centro piccoli mongoloidi (CePiM): lire 100.000.000.

Successivamente, con la legge n. 196 del 13 maggio 1983, fu decretata una proroga per gli anni 1982 e 1983 ed una variazione con aggiunte.

In sostanza, all'articolo 3 della legge n. 190 dell'aprile 1981, furono inserite altre associazioni, come segue:

AIAS: lire 50.000.000;

AISM: lire 50.000.000;

ULDIM: lire 50.000.000;

ANIEP: lire 50.000.000;

Associazione bambino idrocefalo: lire 20.000.000;

Associazione italiana ciechi di guerra: lire 40.000.000;

Associazione nazionale radioamatori ciechi: lire 30.000.000.

Abbiamo riportato integralmente la lista delle elargizioni concesse alle varie associazioni, perchè gli onorevoli senatori possano valutare la validità della richiesta da parte della presidenza dell'AIAS, tendente:

a) alla riconferma del contributo per l'anno 1984;

b) all'aumento della cifra da assegnare all'AIAS.

Si ritiene di dover invitare il Senato ed il Governo a considerare l'onere e l'impegno dell'AIAS, che esercita, su tutto il territorio nazionale, la sua attività, una attività che si svolge in 132 sezioni per un totale di 45.000 soci.

I paragoni sono odiosi ed i paralleli difficili. Pertanto facciamo soltanto riferimento al fabbisogno dell'AIAS indipendentemente dalle assegnazioni a tutte le voci contemplate nelle leggi n. 190 e n. 196.

Riteniamo che il rinnovo per l'AIAS in riferimento all'anno 1984 ed un congruo aumento di assegnazione siano quanto mai opportuni e necessari per considerazioni che si commentano da sè.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Lo Stato ritiene suo dovere di assistere gli spastici, oltre che con i provvedimenti di carattere sanitario, anche con un contributo fisso, variabile ogni anno, in rapporto alle possibilità di bilancio, a favore dell'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici (AIAS) per il sostegno dell'attività di promozione sociale.

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo 1 sostituisce quello stabilito dalla legge 13 maggio 1983, n. 196.

Art. 3.

Il contributo annuo a favore dell'AIAS, già fissato in lire 50.000.000 per l'anno 1983, è rideterminato in lire 400.000.000 per l'anno 1984.

Art. 4.

Il contributo per il 1985 e anni successivi verrà stabilito nella legge finanziaria entro il 31 dicembre 1984.